



COMUNE  
DI CERVIA

# **REGOLAMENTO D'USO DELLA PINETA DI CERVIA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 16 del 18.04.2000  
(visto CO.RE.CO Bologna Prot. n. 2000/4895)*

---

## **INDICE**

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	
Art. 2 - Modalità di accesso e di transito.....	
Art. 3 - Manifestazioni.....	
Art. 4 - Regolamentazione dell'attività di caccia e pesca.....	
Art. 5 - Regolamentazione delle attività selvicolturali.....	
Art. 6 - Raccolta di funghi e tartufi.....	
Art. 7 - Raccolta di strobili di pino domestico.....	
Art. 8 - Raccolta di altri prodotti del sottobosco.....	
Art. 9 - Raccolta di legna da ardere e di legname da lavoro.....	
Art. 10 - Salvaguardia della flora spontanea.....	
Art. 11 – Divieto di installazione di pannelli pubblicitari.....	
Art. 12 – Norme per la segnaletica interna alla pineta.....	
Art. 13 - Attività vietate.....	
Art. 14 - Autorizzazioni.....	
Art. 15 - Sanzioni.....	

---

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Le prescrizioni contenute nel presente corpo normativo si applicano al territorio della pineta comunale di Cervia, così come perimetrata nelle tavole allegate al Piano di Gestione Naturalistica della Pineta di Cervia.

## **Art. 2 - Modalità di accesso e di transito**

Durante tutto l'anno l'accesso ed il transito a piedi sono consentiti dall'alba al tramonto.

L'accesso ed il transito in bicicletta e specificamente in mountain-bike sono consentiti su tutti i sentieri della pineta di Cervia ed esclusivamente sui sentieri del Pero, del Nespolo, della Quercia, del Prugno, delle More e dell'Acacia all'interno della pineta di Milano Marittima. Sugli altri sentieri il transito è consentito solamente al personale del Comune o di imprese o a persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o di vigilanza.

L'accesso ed il transito a cavallo sono vietati su tutti i sentieri, per lo meno fino alla realizzazione di un idoneo tracciato lungo la fascia tagliafuoco sul confine orientale della pineta di Milano Marittima.

L'accesso ed il transito con mezzi motorizzati sono vietati su tutti i sentieri durante tutto l'anno.

L'uso di mezzi motorizzati è consentito solamente al personale del Comune o di imprese o a persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o di vigilanza; tali soggetti dovranno essere in possesso ed esporre la specifica autorizzazione.

Gli intestatari dei capanni da pesca autorizzati situati sulle sponde del Canale Immissario delle Saline potranno accedere al capanno con mezzi motorizzati per eseguire periodici lavori di manutenzione, previa apposita autorizzazione nominativa ove sia riportato il percorso e previo accordo con i vigili forestali, per un massimo di sei volte l'anno.

Inoltre, proprietari di capanni da pesca autorizzati aventi gravi disfunzioni fisiche quali portatori di handicap, ultrasessantenni con gravi problemi certificati dal medico ed invalidi riconosciuti ai sensi di legge, potranno essere autorizzati ad accedere in pineta con mezzo motorizzato per il raggiungimento del capanno.

Modalità di accesso in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate soltanto per motivi di studio adeguatamente documentati.

## **Art. 3 - Manifestazioni**

Per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano accesso di pubblico o di raduni particolarmente numerosi (afflusso superiore alle 50 persone) dovrà essere richiesta con almeno trenta giorni di anticipo apposita autorizzazione che verrà valutata in merito alla compatibilità con la tutela dell'ambiente naturale.

Le installazioni di strutture di tipo precario quali banchi di vendita ambulanti e simili sono vietate.

## **Art. 4 - Regolamentazione dell'attività di caccia e pesca**

Nei limiti posti dalle modalità di accesso sopra descritte, nella pineta sono regolamentate le seguenti attività:

- caccia, secondo la normativa nazionale e regionale in materia;
  - pesca, secondo la normativa nazionale e regionale in materia e in riferimento ai "Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po" ed agli "Indirizzi per la pesca professionale, l'itticoltura e la molluschicoltura nel Parco Regionale del Delta del Po".
-

### **Art. 5 - Regolamentazione delle attività selvicolturali**

Le attività selvicolturali sono regolamentate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e dal "Regolamento delle aree forestali del Parco Regionale del Delta del Po".

### **Art. 6 - Raccolta di funghi e tartufi**

La raccolta dei funghi epigei è regolamentata dal "Regolamento provvisorio per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco e Pre-Parco Regionale del Delta del Po" che stabilisce il limite massimo di prelievo giornaliero pro-capite in Kg 3,000.

Analogamente la raccolta dei tartufi è regolamentata dal "Regolamento provvisorio per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco e Pre-Parco Regionale del Delta del Po" che stabilisce il limite massimo di prelievo giornaliero pro-capite in Kg 1,000.

### **Art. 7 - Raccolta di strobili di pino domestico**

Il prelievo degli strobili è consentito soltanto per uso personale o per la raccolta del seme per scopi vivaistici, escludendo quindi la commercializzazione o l'utilizzo per attività produttive.

La raccolta è permessa solamente nei soprassuoli boschivi coetanei a struttura monoplana e densità colma, di età minima di 30 anni e massima di 80 anni, dove la caduta a terra degli strobili generalmente non dà luogo alla germinazione dei semi ed alla conseguente rinnovazione naturale.

La raccolta è comunque vietata se nei soprassuoli in questione sono stati effettuati interventi di riduzione della densità e di disetaneizzazione quali diradamenti selettivi e tagli rasi a piccole buche.

Il divieto resta valido nelle pinete disetanee ed in quelle coetanee che possiedono le seguenti caratteristiche:

- fustaie monoplane stramature a densità normale o rada con eventuale presenza di piano dominato di leccio;
- sottobosco prevalentemente erbaceo con gruppi di arbusti sparsi di taglia bassa (altezza 0,5-1m ) quali fillirea, ginepro, agazzino, ligustro, emero, crespino, scotano, biancospino.

In ogni caso la raccolta deve interessare solamente gli strobili caduti a terra e deve essere effettuata nel periodo novembre-maggio.

### **Art. 8 - Raccolta di altri prodotti del sottobosco**

La raccolta dei prodotti del sottobosco deve essere effettuata nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 2/77 e successive modifiche e comunque non deve eccedere i seguenti quantitativi giornalieri pro-capite:

- MUSCHI Kg 0,100
- MORE Kg 1,000
- BACCHE DI GINEPRO Kg 0,200
- ASPARAGI Kg 0,500

La raccolta dei prodotti di cui al presente articolo ed agli artt. n. 6 e 7 è consentita esclusivamente con l'uso di cestino di vimini.

Il prelievo di qualsiasi prodotto della pineta è consentito soltanto per uso personale, escludendo quindi la commercializzazione o l'utilizzo per attività produttive.

---

### **Art. 9 - Raccolta di legna da ardere e di legname da lavoro**

La raccolta della legna secca al suolo di piccola pezzatura, col divieto di uso di motoseghe, potrà avvenire previa autorizzazione dei vigili forestali per quanto riguarda l'area e l'orario di raccolta e l'uso di mezzi motorizzati per la asportazione; la raccolta potrà avvenire da metà novembre a fine febbraio, condizioni stagionali permettendo.

La raccolta di legna di grossa pezzatura, potrà avvenire soltanto in conseguenza di interventi selvicolturali effettuati nell'ambito del Piano di Gestione Naturalistica, dietro apposita autorizzazione e pagamento al Comune di una quota al quintale stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 10 - Salvaguardia della flora spontanea**

Sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, fatta eccezione per gli interventi selvicolturali stabiliti dal Piano di Gestione Naturalistica.

Sono permesse, consenziente l'Amministrazione Comunale, la raccolta e l'asportazione delle piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio.

Chi intende compiere tali pratiche deve richiedere autorizzazione alla Provincia di Ravenna, indicando il luogo ed il periodo di tempo in cui opererà, le specie e le quantità di piante che intende asportare. La Provincia potrà autorizzare le suddette attività, dando prescrizioni specifiche, o vietarle.

Vanno comunque rispettati i divieti previsti in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 e successive modificazioni.

E' inoltre espressamente vietata la raccolta delle seguenti specie vegetali, ancorché non protette:

- Pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
- Limonio (*Limonium* sp. pl.);
- Apocino veneto (*Trachomitum venetum*);
- Salsapariglia (*Smilax aspera*);
- Lentaggine (*Viburnum tinus*).

### **Art. 11 – Divieto di installazione di pannelli pubblicitari**

E' vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

### **Art. 12 – Norme per la segnaletica interna alla pineta**

Sono vietate all'interno della pineta forme di segnaletica che possano comportare danni al soprassuolo.

La segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in materiali biodegradabili e comunque rimossa al termine dell'evento.

### **Art. 13 - Attività vietate**

Nel territorio della pineta comunale di Cervia, così come perimetrata nelle tavole allegato al Piano di Gestione Naturalistica della Pineta di Cervia sono espressamente vietate le seguenti attività:

---

- tagliare o danneggiare alberi e arbusti sia verdi sia secchi e raccogliere terriccio e/o materiali litoidi;
- accendere fuochi, salvo casi eccezionali previa apposita autorizzazione;
- fumare durante tutto l'anno;
- fare rumori molesti;
- danneggiare in qualsiasi modo i manufatti, gli edifici ed i cantieri di taglio e di rimboschimento;
- esercitare ogni tipo di pesca nelle bassure o raccolte d'acqua interne;
- ferire, uccidere o catturare esemplari appartenenti a specie animali, fatta eccezione per le vipere a scopo di difesa o per ricerche scientifiche autorizzate dal Comune;
- raccogliere uova o nidiacei o disturbare le nidificazioni in atto;
- raccogliere lumache per uso alimentare;
- abbandonare rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, materiali tossici e nocivi, materiali inerti, sottoprodotti e scarti di lavorazione fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura.

#### **Art. 14 - Autorizzazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento divengono valide soltanto le autorizzazioni rilasciate con apposita modulistica, datate e firmate dall'Assessore competente.

Ogni nuova autorizzazione non può avere durata superiore a due anni.

Di tali autorizzazioni, redatte in tre copie, una viene consegnata al richiedente, una ai vigili forestali ed una resta agli atti del Servizio Parchi e Giardini.

#### **Art. 15 - Sanzioni**

Chiunque non rispetti il regolamento è punibile con la sanzione da £. 40.000 a £. 500.000 ed in caso di danni al patrimonio verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni previste da normative specifiche Nazionali, Regionali e Locali, ed in particolare quanto previsto all'art. 3 della Legge 950/67.

Al trasgressore verranno requisiti tutti gli eventuali prodotti raccolti abusivamente.

Nel caso si verifichino comportamenti recidivi, il trasgressore sarà passibile dell'applicazione della massima sanzione e perderà ogni diritto all'ottenimento, nell'ambito della Pineta, di eventuali autorizzazioni e licenze.